

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5510 del 25/10/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA MCM SPA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "FABBRICAZIONE E MONTAGGIO MACCHINE UTENSILI LORO COMPONENTI E AFFINI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC), VIA F. e G. CELASCHI N. 19/25. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5731 del 25/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA MCM SPA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "FABBRICAZIONE E MONTAGGIO MACCHINE UTENSILI LORO COMPONENTI E AFFINI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC), VIA F. E G. CELASCHI N. 19/25. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 797 del 24/4/2014 con cui è stata adottata dalla Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta MCM SPA per l'attività di *"fabbricazione e montaggio macchine utensili, loro componenti ed affini"* svolta nello stabilimento sito in Comune di Vigolzone (PC) via F. e G. Celaschi n. 19/25 (rilasciata dal Suap dell'Unione Val Nure e Val Chero con atto del 16/5/2014 prot. n. 3367),

Vista l'istanza di modifica sostanziale della ditta **MCM Spa**, avente sede legale in Comune di Vigolzone (PC), via F e G. Celaschi n. 19/25, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico dell'Unione Val Nure e Val Chero e trasmessa dallo stesso con nota del 25.6.2018 prot. n. 8904 (acquisita agli atti con prot. Arpae n. 10212 del 25.6.2018), per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"fabbricazione e montaggio macchine utensili, loro componenti ed affini"* svolta nello stabilimento sito in Comune di Vigolzone (PC), via f e G. Celaschi n. 19/25;

Riscontrato che l'istanza è stata avanzata per:

- acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico dell'Unione Val Nure e Val Chero con nota prot. n.10185 in data 18/7/2018 (acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11376);

RISCONTRATO che:

- la modifica consiste nell'installazione di un nuovo impianto aspirante a servizio di un centro di lavoro (emissione E5), di un nuovo impianto aspirante a servizio dell'attività di levigatura (E6), di un nuovo impianto a servizio dell'attività di collaudo mandrini (E7) e nello spostamento degli impianti esistenti generanti le emissioni E3 ed E4;
- sono presenti impianti termici civili aventi potenza complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti ad autorizzazione;

ACQUISITI NEL MERITO i seguenti contributi istruttori:

- il parere favorevole espresso dall'Azienda USL di Piacenza reso con nota n. 74699 del 9.8.2018 (acquisito agli atti con prot. Arpae n. 12492 del 10.8.2018); in particolare veniva ricordato che l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato evitando la formazione di correnti d'aria interferenti tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
- parere favorevole al rilascio dell'AUA, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE assunto al prot. n. 12974 del 23.8.2018 ;
- parere favorevole, al rilascio dell'AUA per gli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Vigolzone con nota n. 6580 del 18.10.2018 (acquisito agli atti con prot. Arpae n. 1653 del 19.10.2018);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MCM SPA** per l'attività di *"fabbricazione e montaggio macchine utensili, loro componenti ed affini"* svolta nello stabilimento sito in Comune di Vigolzone (PC), viale F. e G. Celaschi n. 19/25

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"fabbricazione e montaggio macchine utensili loro componenti ed affini"* svolta dalla ditta **MCM S.p.A.** (COD. FISC / P.IVA 01172010330) nello stabilimento sito in Comune di Vigolzone (PC) via F e G. Celaschi n. 19/25;

2. **di dare atto** che la presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:
- a) autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
 - b) comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore;
3. **di stabilire**, per le **emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti **limiti e prescrizioni** relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 CABINA FORNO

Portata massima	24000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare (fase applicazione)	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot) (fase asciugatura/essiccazione)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 BRUCIATORE A METANO – POTENZA 250 KW

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 TAGLIO TUBI

Portata massima	2100	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 SALDATURA

Portata massima	2100	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 CENTRO DI LAVORO

Portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Di cui		
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 LEVIGATURA - RIFINITURA

Portata massima	2100	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3	h/g

Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 COLLAUDO MANDRINI

Portata massima	2600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Di cui Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

- a) il combustibile utilizzato deve rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E2, il gestore non è tenuto ad effettuare monitoraggi a detta emissione, essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. metano);
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - metodo UNI EN 12619 per la determinazione dei **C.O.V. (espressi come Ctot)**;
 - Campionamento con UNI EN 13284-1:2003 + analisi UNICHIM 759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o analisi IR) per le **nebbie di oli**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici ad E3 ed E4 trattandosi di emissioni saltuarie;
- g) fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti, e l'obbligo di effettuare i monitoraggi previsti in sede di messa a regime degli impianti, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici ad E5, E6 ed E7;
- h) i sistemi di abbattimento previsti per E1, E5 ed E7 devono essere mantenuti in perfetta efficienza;
- i) non deve essere superato un consumo massimo annuo di prodotti per saldatura pari a 200 kg/anno;
- j) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- k) i prodotti vernicianti a base solvente pronti all'uso devono avere un contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in peso;
- l) il gestore non deve superare un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 10 kg/g, per un'emissione massima annua complessiva di COV da prodotti vernicianti e diluenti pari a 650 kg/anno;

- m) le ore di funzionamento della cabina, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti utilizzati, comprensivo del lavaggio delle attrezzature, nonché i consumi dei prodotti per saldatura e le operazioni di sostituzione/manutenzione ai sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza almeno mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'arpa sezione Provinciale di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- n) l'attività di verniciatura deve essere svolta nell'apposita cabina, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare;
- o) fermo restando il rispetto dei limiti previsti per le fasi di applicazione, asciugatura/essiccazione, il gestore può non effettuare monitoraggi ad E1 durante tali operazioni;
- p) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- q) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare i due mesi;
- r) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- s) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni E5, E6 ed E7 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

4. **di fare salvo che:**

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri micro-climatici standard per l'ambiente di lavoro considerato evitando la formazione di correnti d'aria interferenti tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

5. **di dare atto che:**

- Il presente provvedimento sostituisce l'AUA richiamata in premessa;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia, ambiente ed idraulica;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico dell'Unione Val Nure e val Chero per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici (15) anni** dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.